

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*

Qualunque riflessione concernente i temi statutari si deve sempre misurare con la situazione della conoscenza di questa fonte: anche un discorso sugli statuti comunali in età fredericiana, pur concernendo un numero non enorme di testi che riportano le più antiche testimonianze di questa categoria di documenti, pone egualmente una serie di complessi problemi

Esistono vecchie edizioni che una migliore e più raffinata critica delle fonti e nuovi ritrovamenti invita a maneggiare con notevole cautela, e rimangono poche le analisi che vadano al di là dell'esame del singolo testo statutario. Per tali ragioni il mio discorso procederà soprattutto attraverso esemplificazioni, da cui spero che possano derivare alcune considerazioni di carattere generale.

Il primo tema da trattare concerne il rapporto diretto tra la produzione statutaria dell'Italia centro-settentrionale e l'opera dell'imperatore Federico II. Ci si può chiedere, cioè, se la sua azione politica, militare e di costruzione giuridica dell'impero abbia avuto una ricaduta diretta sul porsi e sull'evolversi del diritto statutario nelle zone sopra indicate. Se sia possibile, cioè, ritrovare negli statuti comunali derivazioni dirette o solo riflessi dell'opera fredericiana. E ancora, come la dottrina giuridica coeva testimoni la convivenza di norme imperiali e comunali.

La risposta è certamente negativa se si vuole un riferimento complessivo e generalizzabile a questa fonte, in quanto il materiale manoscritto, e spesso sostanzialmente ignoto, è ancora considerevole e gli studi finora pubblicati hanno un limite di fondo: si tratta, infatti, dell'edizione o dell'illustrazione di testi statutari studiati singolarmente, senza che normalmente ci si ponga il problema del rapporto con altri testi coevi o successivi, della stessa o di altre località. Un valore documentario che può essere notevole in sé, ma che non induce riflessi immediati sulla costruzione di un quadro complessivo.

---

\* Pubbl. in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 619-635.

Non mi aggiungerò al coro di quanti ci indicano cosa bisognerebbe fare al riguardo, ma cercherò di prendere spunto, per qualche considerazione, da quanto alcuni effettivamente stanno facendo.

In primo luogo gli strumenti per accostarsi al materiale statutario stanno crescendo in quantità e qualità: aumentano le edizioni, relative a diverse zone d'Italia, talune all'interno di un disegno complessivo, come il Corpo statutario veneto, curato da Ortalli, altre più occasionali<sup>1</sup>; per altro verso al

---

<sup>1</sup> Un ottimo strumento di approccio è l'*Appendice*, aggiornata al 1991 e comprendente edizioni di testi e bibliografia statutaria, inserita al fondo dell'articolo di M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno: problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-283. Sono stati pubblicati successivamente nella collezione del «Corpus statutario delle Venezie», diretta da G. ORTALLI, altri testi, quali gli *Statuti di Aviano del 1403*, a cura di S. MANENTE (Corpus statutario delle Venezie, 3), Roma 1989; *Statuti della Val di Ledro del 1435*, a cura di S. GROFF (*Ibidem*, 6), Roma 1989; *Statuti di Ala e di Avio del secolo XV*, a cura di B. ANDREOLI, S. MANENTE, E. ORLANDO, A. PRINCIVALLI (*Ibidem*, 7), Roma 1990; *Statuti di Verona del 1328*, a cura di S.A. BIANCHI, R. GRANUZZO (*Ibidem*, 8), Roma 1992; *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di E. PARCIANELLO (*Ibidem*, 9), Venezia 1991; *Statuti e capitolarli di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di G. PENZO DORIA e S. PERINI (*Ibidem*, 10), Venezia 1993; *Statuti di Pergine del 1516*, a cura di G. GENTILINI (*Ibidem*, 11), Venezia 1994; *Statuti di Riva del Garda del 1451*, a cura di E. ORLANDO (*Ibidem*, 12), Venezia 1994. Senza pretesa di esaustività si possono ancora citare altre recenti edizioni statutarie: *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993; *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993; *Abbadia San Salvatore. Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. ASCHERI e E. MANCUSO, Siena 1994; *Paganico: statuto della comunità (secolo XV)*, a cura di S. CAPPELLI - F. DOCCINI, Grosseto 1994; *Gli antichi statuti di Bra*, a cura di E. MOSCA, Savigliano 1994; *Codice catenato. Statuti di Asti*, a cura di N. FERRO, E. ARLERI, O. CAMPASSI, Asti 1995; è opportuno segnalare anche l'importante ristampa, curata da A. ROMANO, del volume di V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Messina 1993; inoltre *Il Codice Osimano degli statuti del secolo XIV*, a cura di D. CECCHI, Osimo 1991; *Statuto Civitatis Novariae. Gli statuti di Francesco Sforza*, a cura di P. PEDRAZZOLI, Novara 1993; la ristampa dello *Statutum Lucani Communis an. MCCCVIII*, con presentazione di V. TIRELLI, Lucca 1991. Per la letteratura in tema di statuti, oltre al saggio di Ascheri, sopra citato, sono da ricordare ID., *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», LXIX (1985), pp. 95-106; ID., *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderni, 30), pp. 195-194. Un approccio di grande interesse ai testi statutari è quello proposto da Hagen Keller e dal gruppo di studio da lui organizzato: si veda, ad esempio, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. KELLER, J.W. BUSCH, München 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64); *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. KELLER, K. GRUBMUELLER, N.

benemerito catalogo della Biblioteca del Senato della Repubblica, che si avvia a completamento<sup>2</sup>, si aggiungono repertori predisposti su base regionale, molto analitici, frutto della diretta revisione del materiale manoscritto e stampato: a quelli dell'Umbria<sup>3</sup>, del Lazio<sup>4</sup> e del Bergamasco<sup>5</sup>, già pubblicati, si aggiungerà presto quello della Liguria, curato dal mio collega Savelli, e si ha notizia di altri in avanzata fase di elaborazione, come quello lombardo, piemontese e toscano. Attraverso questi strumenti è possibile valutare la consistenza delle testimonianze per i singoli periodi, la progressiva com-

---

STAUBACH, München 1993 (*Ibidem*, 65); alla bibliografia statutaria posteriore al volume di Ascheri si possono aggiungere *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, con un importante articolo di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza politica altomedievale*, pp. 61-75; *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio 20-21 marzo 1989 (Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, Ferentino), Roma 1991; interessanti le considerazioni svolte da S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 95 (1989), pp. 313-322, e da U. SANTARELLI, *Lo statuto 'redivivo'*, in «Archivio Storico Italiano», CLI (1993), pp. 519-526. Riflessioni generali sul fenomeno statutario in G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città cit.*, pp. 7-45, mentre sulla organizzazione territoriale si vedano, da ultimo, i saggi contenuti in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni, 37) e *Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich*, a cura di H. MAURER, Sigmaringen 1987 (Vorträge und Forschungen hrg. von Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 33); oltre al sempre fondamentale M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; per un inquadramento generale all'interno della storia giuridica medievale si vedano, da ultimo, gli intelligenti spunti di M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, specialmente i capp. VI e VII.

<sup>2</sup> *Catalogo della raccolta di statuti*, vol. VII, S, a cura di G. PIERANGELI e S. BULGARELLI (Biblioteca del Senato della Repubblica), Firenze 1990, con una introduzione di M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, pp. XXXI-XLIX.

<sup>3</sup> *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. BIANCIARDI e M.G. NICO OTTAVIANI, Spoleto 1992 (Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria, 28); uno studio specifico su uno statuto della stessa zona è stato condotto da S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantannove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445.

<sup>4</sup> *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio (secoli XII-XIX)*, a cura di P. UNGARI, Roma 1993 (Gruppo di ricerca 'Guido Cervati', Luiss Roma).

<sup>5</sup> M.R. CORTESI, *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Bergamo 1983.

plessità interna e, soprattutto, si evidenzia la necessità di approfondire questi studi partendo da aree omogenee, per lo più di carattere subregionale.

Il dato cronologico, quindi, quello della consistenza e della struttura interna e l'individuazione di omogeneità di sviluppo sul territorio possono essere criteri metodologici che consentono di operare un primo solido approccio a cui far seguire qualche considerazione di tipo comparativo.

Che il XIII secolo sia un periodo cruciale nel processo di nascita ed evoluzione degli statuti è affermazione quasi ovvia: come ricorda Enrico Besta, maestro insuperato di questi studi,

« dal secolo decimoterzo in poi la voce *statutum* non indicò solo i singoli provvedimenti normativi, i singoli *capitula*, ma il loro complesso. Indicò cioè il *Liber statutorum*, nettamente distinto dagli altri libri comunali destinati a mantenere il ricordo delle deliberazioni consiliari e anche dai registri, in cui si raccoglievano per disteso o in regesto i documenti concernenti i privilegi o le giurisdizioni dei comuni »<sup>6</sup>.

I problemi che pone questa nuova situazione normativa sono, mi sembra, di tre tipi: in primo luogo l'incidenza su tali testi dei rapporti politici con l'Impero e tra gli stessi comuni; connesso a questo è il tema della coscienza e della posizione della dottrina giuridica rispetto ai mutamenti politici in corso; un terzo problema, maggiormente legato alle tecniche giuridiche, è relativo al processo di evoluzione interna dei testi statutari che ha riflessi nello spazio, in correlazione con i processi di espansione politico-militare e di esportazione di modellistica giuridica dalle città maggiori alle minori, e nel tempo, attraverso le risposte sempre più adeguate alle esigenze di una maggiore certezza del diritto.

Riguardo al primo punto, cioè ai rapporti politici tra i comuni e l'Impero ed alla loro rilevanza rispetto al modo di essere e di svilupparsi del diritto statutario credo che si possano distinguere due profili: c'è l'aspetto generale di una contrapposizione militare che dà luogo ad un mutato sistema di rapporti politici e a elaborazioni dottrinali che, pure molto importanti, rimangono sostanzialmente estranei alle vicende interne dei testi statutari; queste ultime, invece, ed è questo il secondo profilo, propongono una serie di novità sia in relazione al loro porsi di fronte alle variazioni politiche

---

<sup>6</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1923, pp. 504-505.

interne delle città, sia per le innovazioni di tipo tecnico-giuridico. Riprendendo una affermazione di De Vergottini, si può concordare che

« il sistema dei rapporti giuridici Impero-comuni ... si evolve continuamente nei secoli che vanno dalla pace di Costanza alla fine del Medioevo e ... a vantaggio costante dei Comuni. Dobbiamo distinguere due fasi, una che arriva alla metà del secolo XIII (morte di Federico II) e una che va dalla metà del secolo XIII alla fine del Medioevo ... Nella prima fase vi sono ancora di regola effettivi interventi dell'Impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è normalmente, accanto a una giurisdizione riservata assai effimera, che il solo vincolo di sudditanza dei comuni all'Impero ... Possiamo quindi per gli ultimi secoli del Medioevo parlare in linea di massima di una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni superstiti ... L'impero riconosce ai comuni ... il pieno potere costituente ... il pieno potere normativo entro il territorio comunale ... Perciò i comuni italiani sono ormai organismi politici che si reggono con ordinamenti politici scelti con piena libertà e con proprie leggi che costituiscono una deroga esplicita al diritto comune pur considerato diritto dell'Impero »<sup>7</sup>.

Federico II, come già Federico I, ha adottato il titolo vicariale per i propri

« agenti nelle terre imperii dell'Italia centro-settentrionale, incaricati tra l'altro di istituire nelle città un governo diarchico composto da loro e dai magistrati scelti dalle comunità, un governo ... del tutto uguale a quello che in altre monarchie da tempo guidava le città regie »<sup>8</sup>.

Già l'imperatore Federico I si riteneva ancora titolare di ogni *iurisdictio*, sulla base della tradizione romana, ed anche una volta concesso il privilegio delle consuetudini alla Lega lombarda,

« negli anni che seguirono, perseguì in più zone della Toscana quella stessa politica di annientamento delle forze locali e di sostituzione con una diretta amministrazione imperiale, che precedentemente aveva tentato, in relazione con taluni sviluppi delle operazioni militari, al centro della Lombardia »<sup>9</sup>.

E proprio in Toscana meglio emerge, attraverso l'utilizzazione dei vicari imperiali, il disegno di azione politica di Federico II nei confronti delle città. Nel 1239 in Toscana l'Impero è attivamente presente con un capitano generale, Pandolfo di Fasanella, posto alle dipendenze del figlio di Federico II, il re Enzo, che ha la carica di vicario imperiale. E addirittura nel 1246

---

<sup>7</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.

<sup>8</sup> M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale* cit., p. 493.

<sup>9</sup> G. TABACCO, *La storia politica e sociale, in Storia d'Italia*, II/1, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 176.

« l'imperatore ritenne necessario abbandonare tutti i riguardi che finora aveva avuti di fronte alla principale città della Toscana e non rispettare più oltre una formale indipendenza che già non riusciva più a sostenersi in mezzo alla guerra civile ... egli mandò sull'Arno due ambasciatori con l'incarico di indurre la cittadinanza ad affidargli la composizione dei suoi interni dissidi e la nomina di un nuovo capo della città ».

Firenze cedette e l'imperatore vi mandò come podestà suo figlio Federico di Antiochia (creato contemporaneamente vicario generale di Toscana) che avrebbe conservato la carica per cinque anni fino alla morte del padre<sup>10</sup>.

Non dissimile nella sostanza è l'azione politica esercitata nei confronti delle città venete: in queste

« con Federico I era iniziata la pratica, ancora saltuaria, di affidare il governo di territori corrispondenti al distretto di una città, ma anche più ampi, a vicari imperiali. Nel 1213 Federico II nominò il vescovo Federico di Trento vicario per la Lombardia, la Marca Veronese, la Toscana e la Romania. Nel 1234 vennero nominati legati per singoli territori »<sup>11</sup>.

Egualmente nelle zone emiliane e romagnole

« il libero gioco delle autonomie locali, già ostacolato, deviato e compromesso dal permanere di interessi contraddittori e di forze faziose che s'annullavano a vicenda, era destinato dal terzo al quinto decennio del Duecento ad essere duramente condizionato dai programmi di restaurazione dell'autorità imperiale voluta da Federico II di Svevia, che si tradussero ben presto in un tenace sforzo di riassumere il diretto governo delle terre del *Regnum Italiae* e quindi anche del mondo emiliano romagnolo ... Ma dopo qualche anno, al recupero delle posizioni ghibelline in Romagna e al ferreo governo diretto dei funzionari svevi sulle città e i rispettivi territori che ne seguì, si contrappose un frantumamento del fronte imperiale nella parte medio-occidentale dell'Emilia »<sup>12</sup>.

Il disegno fredericiano fallisce e i comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare.

Nel periodo in cui l'Impero si contrappone con forza, spesso vincente, ai comuni si tenta di imporre l'idea di una sottoposizione del diritto locale

---

<sup>10</sup> M. LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, Torino 1987 (*Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, VII/1), pp. 616-617.

<sup>11</sup> A. CASTAGNETTI, *La marca Veronese-Trevigiana*, *Ibidem*, p. 237.

<sup>12</sup> A. VASINA, *L'area emiliana e romagnola*, *Ibidem*, p. 470.

rispetto a quello imperiale e si ribadisce l'impossibilità che quest'ultimo possa essere limitato nella generalità della sua applicazione. Si ritiene che «l'autorità superiore aveva il diritto di ordinare la inserzione delle proprie norme tra quelle dei comuni. Specialmente Federico II usò ordinare ai comuni di far registrare le proprie costituzioni nei *capitularia* locali»<sup>13</sup>.

Uno degli esempi più eclatanti di tali interferenze si ha quando Federico II chiede la immediata abrogazione degli statuti e consuetudini contrarie alle disposizioni imperiali *contra libertatem ecclesie*<sup>14</sup>. Tra l'altro anche la Chiesa ritiene di avere lo stesso potere, e sono noti gli interventi dei legati nei confronti di alcuni comuni dell'area lombarda<sup>15</sup>.

Anche la posizione della dottrina giuridica, in questo periodo, è nota e non credo che sia il caso di andare più in là di qualche accenno. Non si discute il complesso della costruzione giuridica fondata su Impero e Chiesa come poteri universali, a cui gli altri sono gerarchicamente sottoposti. La glossa accursiana fa discendere la facoltà di autogoverno attraverso normative locali dalla concessione dell'autorità imperiale superiore, e anche Odofredo accetta che ogni città abbia il diritto di «*facere leges que ligarent tantum cives suos*», ma non nasconde un atteggiamento di disprezzo verso tecniche normative che fanno emergere rozzezza ed ignoranza dei principi del diritto<sup>16</sup>.

È con questa nuova situazione, peraltro, che il diritto ed i suoi interpreti devono confrontarsi. La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In

---

<sup>13</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 479-480.

<sup>14</sup> F. LIOTTA, *Vicende bolognesi della Constitutio 'in Basilica Beati Petri' di Federico II*, in *Vitam impendere magisterio*, a cura di J.A. GUTIERREZ, Città del Vaticano 1993 (*Utrumque Ius, Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis*, 24), p. 86.

<sup>15</sup> Per alcuni esempi al riguardo si veda *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. LEVI, Roma 1890 (Fonti per la storia d'Italia, 8), pp. 33-34 (22 luglio 1221, a richiesta del legato il comune di Mantova annulla alcuni statuti); pp. 50-52 (19 agosto 1221, il legato fa precetto al podestà di Modena di revocare gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica); pp. 94-96 (24 settembre 1221, il legato fa precetto al comune di Bergamo di inserire negli statuti ed osservare le leggi sulla ecclesiastica libertà e contro gli eretici); pp. 106-107 (27 ottobre 1221, il legato fa precetto al comune di Ferrara di revocare gli statuti contrari all'ecclesiastica libertà).

<sup>16</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 498; F. CALASSO, *Il concetto di diritto comune*, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, p. 59.

essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statuari.

Un procedimento alluvionale di aggiunte progressive è alla base del costituirsi delle prime masse statuarie, che comprendono brevi di magistrati, consuetudini scritte, deliberazioni assembleari tenute insieme senza alcun ordine<sup>17</sup>. L'unico criterio che sembra emergere è quello cronologico. Ecco come Besta ha ricostruito questo stato di cose:

« I danni derivati da quella confusione non tardarono ad essere avvertiti. Già nella prima metà del secolo decimo terzo si incontra qua e là intorno agli statuti un lavoro di epurazione e di riordinamento. La epurazione si operò col togliere dallo statuto i capitoli meno capaci di generalizzazione ... Il fenomeno giuridico è meglio distinto dai fenomeni affini: il privilegio cede il posto alla legge, l'eccezione alla regola. Staccandosi dalle condizioni, da cui fu generata, la norma si è resa astratta e per tal via più ricca di conseguenze. Scegliendo il generale dal particolare si è anche accentuato quello che era il patrimonio giuridico comune. Di qui la uniformità di colorito ... Si assomigliano di più fra loro: ma la monotonia fu conseguenza dello scomparire dell'atomismo legislativo che nei primordi del rinascimento era un riflesso dell'atomismo politico ». Politicamente si creano organismi più estesi e « in una maggiore uniformità di vita si riducevano le differenze locali »<sup>18</sup>.

Si tratta di una ricostruzione che ha un notevole fascino perché indica una lettura dell'evolversi del fenomeno statuario molto lineare, che vede questi testi ed i loro produttori, senza necessità di apporti esterni, in grado di autoregolarsi e di volgersi verso un sistema normativo di ordine e di razionalità. È una prospettiva che, a mio parere, ha una sua sostanziale validità sul lungo periodo, che attraversa tutto il Medioevo e si prolunga nell'Età moderna, ma che non fotografa certo, anzi appiattisce in maniera eccessiva, un fenomeno che, soprattutto al suo apparire, nel secolo XIII, è ancora estremamente incerto e sfaccettato.

Può essere d'aiuto, per articolare meglio questa evoluzione, una ricerca condotta, già da alcuni anni, da Hagen Keller e dai suoi collaboratori su al-

---

<sup>17</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 334.

<sup>18</sup> *Ibidem*, pp. 535-536.

cuni statuti lombardi, che ha ad oggetto l'uso della scrittura a scopi pratici nel Medioevo<sup>19</sup>. Indagando su questo tema, Keller sostiene che

« I manoscritti del XIII secolo riflettono il sorgere di nuove tecniche culturali legate alla scrittura come mezzo di comunicazione e rese possibili attraverso un utilizzo innovativo dell'arte dello scrivere, conosciuta anche nei secoli precedenti. Ci troviamo qui al punto di inizio di un'evoluzione che ha trasformato in maniera decisiva il carattere della società europea, conferendole alcuni tratti rimasti specifici fino al giorno d'oggi ».

Esaminando la tradizione manoscritta della più antica normativa della zona lombarda compresa tra Milano, Como e Novara, egli ritiene di poter

« chiarire due differenti interrogativi: sotto quale forma si presenti il diritto statutario del XIII secolo – nella misura in cui esso ci è giunto tramite gli stessi manoscritti contemporanei e non soltanto attraverso elaborazioni posteriori – e quale sia il messaggio ricavabile dalle testimonianze conservate riguardo allo sviluppo della legislazione statutaria, all'evoluzione – sia formale che di contenuti – del libro degli statuti, come pure all'utilizzazione delle norme statutarie contenute nel codice »<sup>20</sup>.

Dai primi risultati che questa indagine sta dando è certo possibile rilevare una situazione più complessa ed articolata rispetto a quella disegnata da Besta, ma forse non difforme nelle sue linee concettuali generali.

Uno degli studiosi che partecipa alla ricerca ritiene di poter offrire questo modello di evoluzione, partendo dal presupposto che l'indagine si svolga nello stadio in cui compare un libro delle norme statutarie in vigore<sup>21</sup>:

« L'annotazione di tutti gli statuti in un libro si affermò negli anni 1210-20. I primi sforzi di raggruppare gli statuti in un libro secondo il loro contenuto, avvennero intorno al 1225. Il modo in cui il codice fu strutturato nei particolari, dipese però in modo evidente dalle usanze regionali: la ripartizione del libro, l'ordinamento più sistematico delle singole norme, la numerazione delle rubriche, fogli o fascicoli, i sistemi di rimando e

---

<sup>19</sup> *Statutencodices* cit.; *Pragmatische Schriftlichkeit* cit. Sui problemi generali connessi a questo tema si veda anche H. KELLER, *Vom 'heiligen Buch' zur Buchführung. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter*, in « Frühmittelalterliche Studien », 27 (1993), pp. 1-31.

<sup>20</sup> ID., *Prefazione*, in *Statutencodices* cit., p. IX.

<sup>21</sup> J.W. BUSCH, *Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices* cit., p. 199. Si veda anche ID., *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV), pp. 287-290; ID., *Zum Prozess der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts*, in « Frühmittelalterliche Studien », 23 (1991), pp. 373-390.

simili trovano forme unitarie solo nel XIV secolo, malgrado tutti i tentativi anteriori. La genesi dei libri statutari presenta tuttavia nel XIII secolo evidenti caratteri comuni ».

Se questo è il risultato dello studio dell'esperienza di alcuni grandi comuni dell'area lombarda, può essere interessante compararli con la situazione statutaria, nel XIII secolo, dell'area ligure, operando però un allargamento di orizzonte non limitato alla evoluzione normativa dei comuni più importanti, ma al fenomeno statutario nel suo complesso, che è molto più articolato<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Una serie di riferimenti alle compilazioni statutarie del XIII secolo si trova nei repertori e nelle edizioni già circolanti, a cominciare da G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878), dal *Catalogo della raccolta di statuti del Senato della Repubblica* cit., dal *Corpus statutorum Lunigianensium*, 1, 1140-1308, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979 (Studi e documenti di Lunigiana, V) e sono stati ricontrollati sulle schede del nuovo repertorio, in via di ultimazione, curato da Savelli. Su tale base è possibile fornire un elenco, in ordine cronologico, dei testi più significativi del XIII secolo: *Terre di giurisdizione del vescovo di Luni (1200)*. *Leggi decretate dal vescovo Gualterio*, in *Corpus statutorum Lunigianensium*, 1, cit., pp. 23-26; *Sarzana (22 aprile 1201)*. *Patti, convenzioni e statuti*, *Ibidem*, pp. 28-34; *Montale (1 settembre 1202)*. *Delimitazione degli iura e statuti per il comune*, *Ibidem*, pp. 35-38; *Bolano (11 luglio 1204)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 39-42; *Capitula et franchise concesse hominibus Ville Sancti Stephani (1217)*, in N. CALVINI, A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1977, pp. 129-133; Montebello (21 settembre 1224). *Conferma di precedente statuto e nuove norme*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium*, 1 cit., pp. 47-50; *Bolano (14 marzo 1227)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 51-54; *Sarzana (3 settembre 1230)*. *Prescrizioni edilizie*, *Ibidem*, pp. 55-58; *Ponzanello (25 giugno 1233)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 65-70; *Sarzanello (20 dicembre 1234 e 23 marzo 1235)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 71-78; *Carrara (22 maggio 1235)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 79-84; *Nicola ed Ortonovo (marzo 1237)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 85-88; *Albiano (15 luglio 1266)*. *Statuti*, *Ibidem*, pp. 121-125; *Gli antichi statuti di Apricale (1267-1430)*, a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIV); *Sarzana 1269 (5 novembre 1269)*. *Statuti*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium*, 1 cit., pp. 127-178; *Capitoli conceduti dai Capitani del comune di Genova agli abitanti del luogo di Penna (1272-73)*, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 201-204; *Capitoli conceduti da Federico abate del monastero di Santo Stefano di Genova agli uomini di Cipresso e di Terzorio (1277)*, *Ibidem*, pp. 199-201; *Statutum civile et criminale marchionatus Zucareli et vallis Cohaedani (1281)*, Balestrini 1704 (il testo è identico a *Statutum civile et criminale et conventiones castellanie Rivernarii, Arnaschi, Cenesii et pertinentiarum (1281-1462)*, Balestrini 1703); *Statuti di Castellaro, del 1283*, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., appendice 1888, pp. 31-37; *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII); *Statuti di Mentone, del 1290*, con aggiunte e riforme del 1330, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 38-45; *Statuti di Cosio, Mendatica e Montegrosso del 1297*, con aggiunte e riforme del 1322 e 1368, *Ibidem*, pp. 46-91; e G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia*, II, *Le norme*, parte 1, *I 'capitula castellaniae Cuxii' emendati il 4 febbraio 1297*. *Studio e testi*, Genova 1987. Per una bibliografia orientativa sui testi statutari liguri e sulle edizioni (non sempre di livello accettabile), pubblicate dopo il 1970, si

Anche per la Liguria il secolo XIII è un passaggio fondamentale in campo politico e normativo. Per Genova, in particolare, l'evoluzione dei rapporti con Federico II risulta decisiva per le sorti della città e del suo dominio sul territorio regionale. Il passaggio dall'alleanza al contrasto ha due aspetti molto significativi politicamente. Da una parte è proprio Federico II

---

veda (per ordine alfabetico delle località): *Statuto civile e criminale del feudo di Campo*, riproduzione anastatica del manoscritto, Campo Ligure 1984; L. OLIVERI, *Gli statuti di Carcare*, Carcare 1990; M. CERISOLA, *Gli statuti di Celle (1414)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVI); *Gli statuti di Celle 1414 detti il 'Negrin'*, trad. di A.P. CASTAGNO, Celle Ligure 1983; N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Diano Marina 1988; M.D. BIANCHI, *Fonti giuridiche del Castello di Diano*, Diano Marina 1980 (Miscellanea di storia, arte archeologia dianese, Quaderni della 'Communitas Diani', 4); *Spedie iura (liber primus ex tribus)*, a cura di G. TURRA BIAVASCHI, La Spezia 1985 (Studi e documenti di Lunigiana, VIII); N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Oneglia-Imperia 1986; L. OLIVERI, *Gli statuti di Millesimo*, Camerana 1987; *Statuti civili concessi dalla Repubblica di Genova a Novi, con decreto del 15 marzo 1535 e con aggiunte in materia dello stesso secolo XVI*, Alessandria 1976 (rist. a cura della Società storica del Novese dell'edizione Alexandriae, apud Felicem de Mottis, 1605); *Gli antichi statuti di Oneglia e della sua valle, resi in lingua italiana* da E. CALANDRI e G. RICCI, Imperia 1985; G. MOLLE, *Statuti di Oneglia e della sua valle. Statuti Speciali di Oneglia, Bestagno, Chiusanico, Torria, Gazzelli e Testico. Statuti criminali di Carlo Emanuele I. Glossario*, Imperia 1979; F. BIGA, *La Valle d'Oneglia negli statuti dei Doria. Antico codice manoscritto tradotto dal latino da prete Benedetto Amirato al termine del secolo XVI, che rappresenta attualmente un 'unicum' in lingua volgare; redatto, collazionato e annotato in relazione alle disposizioni riformatrici emanate durante il secolo XVII dai regnanti sabaudi; corredato da un breve studio esegetico ai livelli bibliografico, filologico, storico e d'ambiente*, Imperia 1991; *Statuti di Ovada del 1327, recensione e traduzione* di G. FIRPO, Ovada 1989 (Società storica del Novese 'Novinostra'); *Gli antichi statuti di Porto Maurizio e della sua valle, resi in lingua italiana* da E. CALANDRI e G. RICCI, Imperia 1986; *Statuti di Rossiglione*, Ovada 1979; N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo*, Sanremo 1983; I. GIANFRANCESCHI, *Gli Statuti di Sarzana del 1330*, Bordighera 1965 (Collana storico-archeologica della Liguria Orientale, III); L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XVII); N. CALVINI, *Statuti comunali di Taggia del 1381*, Taggia 1981; L. LANTERI, *Gli statuti comunali di Triora*, Triora 1988; B. BATTISTIN, *Gli statuti di Vessalico del 1513*, Oneglia-Imperia 1987; per la bibliografia statutaria e sulle vicende storiche del periodo si veda G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-1975); V. PIERGIOVANNI, *Fonti giuridiche e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo*, in *Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV*, Atti del Convegno Pisa 12-15 dicembre 1994 (GISEM), a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 356-366; ID., *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-449; ID., *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un 'corpus' degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società cit.*, pp. 25-37; ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova*

che, nel 1220, grato ai Genovesi che gli hanno permesso di passare indenne dalla Lombardia e di tornare in Germania a combattere il suo antagonista Ottone di Brunswick, conferma il contenuto delle costituzioni di Federico I e di Enrico VI che, in forma di concessione feudale, hanno insignorito Genova di entrambe le Riviere: i reggitori e il comune di Genova «habeant totam maritimam a Portu Monachi usque ad Portum Veneris»<sup>23</sup>; per altro verso i successivi contrasti portano Federico ad allearsi con Pisa, la cui flotta sconfigge i Genovesi presso l'isola del Giglio, nel 1241, e cattura i prelati in viaggio verso Roma per partecipare al Concilio che, nelle intenzioni di Gregorio IX, avrebbe dovuto sancire la scomunica dell'imperatore: una vittoria che si rivela effimera perché sono proprio navi genovesi che sottraggono il successivo pontefice, Innocenzo IV, alla cattura da parte dei suoi nemici, e lo traghettano fino al porto ligure dal quale il pontefice raggiunge Lione per il Concilio che, questa volta, scomunica effettivamente lo Svevo. Le conseguenze più a lungo termine della vittoria su Federico saranno per Genova da una parte la possibilità di creare effettivamente uno stato regionale, e, dall'altra, di sconfiggere definitivamente la sua maggiore avversaria nel Mar Tirreno, cioè Pisa, nella battaglia della Meloria del 1284.

La situazione normativa delle comunità liguri mostra solo tardi, verso la fine del secolo, i riflessi della presenza politica e dell'influenza giuridica

---

*nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; ID., *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989); ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288 cit.*, pp. VII-XXXIV; ID., *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Atti del Convegno di studi, Sassari 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986; ID., *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de logu*, in *La Carta de logu nella storia del diritto italiano*. Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Bari 2004, pp. 107-115; *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV); per i rapporti che la Corsica ha avuto con la Liguria è interessante A. LEGA, *L'esprit du droit corse d'après les plus anciens codes insulaires: les statuts de San Colombano de 1348*, Cahors 1989.

<sup>23</sup> *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I Roma 1936, (Fonti per la storia d'Italia, 77), doc. 308, p. 395; V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici cit.*, p. 432. Più in generale si veda V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 36 e sgg., e T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, p. 269 e sgg.

della città dominante, mentre appare poco permeabile alle contingenze internazionali. Esistono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza dei singoli comuni, ma la ricchezza della fonte statutaria si apprezza proprio per la presenza di queste diversità. Nel secolo XIII il materiale superstite ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, e intercittadina, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse<sup>24</sup>.

Schematizzando possiamo individuare tre zone in cui la sopravvivenza di specifiche testimonianze normative, in contesti politico-sociali differenti, consente di tentare un primo approccio esemplificativo: Genova, la Lunigiana e l'estremo Ponente ligure.

Per Genova, in realtà, non è pervenuto alcun testo statutario completo del secolo XIII, ma una tradizione, molto ben testimoniata, ricorda l'esistenza di un riordinamento che precorre quasi tutte le altre esperienze italiane di costruzione sistematica del materiale normativo cittadino e di collaborazione tra Comuni e grandi giuristi di scuola. Nel 1229 Iacopo Baldovini, un grande maestro bolognese, viene chiamato ad intervenire sul materiale statutario, per dare allo stesso ordine e sistema. Sulla base di confronti operati con la successiva redazione del 1304, mi sembra di poter riaffermare che

« la ripartizione del materiale normativo in quattro libri rappresenta, per la prima metà del XIII secolo, uno stadio di elaborazione abbastanza avanzato e pone soprattutto in rilievo le caratteristiche del modello sistematico genovese ...: la presenza di un primo libro dedicato a materie ritenute di pubblico interesse, l'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale e la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente, con normativa e giurisdizione autonoma, la categoria degli operatori economici dediti al commercio »<sup>25</sup>.

A questa situazione di notevole avanzamento tecnico fa riscontro in Lunigiana, nella estrema parte orientale della Liguria, una serie di testimonianze che ci porta in un mondo completamente diverso. Siamo in una zona che fa parte dell'antico dominio dei vescovi di Luni e le piccole comunità

---

<sup>24</sup> V. *supra*, nota 21.

<sup>25</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali* cit., pp. 21-22.

locali devono barcamenarsi tra l'obbedienza al presule lunense e la volontà di autoregolamentazione. Gli esempi più antichi, provenienti da piccoli centri rurali, sono testi molto ridotti, spesso in forma di breve, nei quali il vescovo o i reggitori locali regolano solo alcuni aspetti dei rapporti giuridici esistenti all'interno delle comunità, più che altro l'organizzazione politico-amministrativa interna, alcune fattispecie di diritto criminale e di rifacimento dei danni legati alla vita rurale<sup>26</sup>.

Il caso più interessante della zona è certo quello del comune di Sarzana, il centro economicamente e politicamente più importante. Ci è rimasto un testo del 1269, emendato dagli statutori e confermato dal vescovo di Luni, che, pur lungo e complesso, rimane nella logica di un accumulo di norme nel quale è quasi impossibile ritrovare qualsiasi intento sistematico. Nella commistione di norme di varia natura, brevi, delibere assembleari e testi di emendatori, sembra soprattutto emergere l'attenzione ai rapporti attinenti ad una ordinata vita associata, spesso inquadrata nei suoi aspetti più particolareggiati e non generali: magistrati, assemblee, organi di controllo, notai, giudici sono regolamentati nei loro rapporti con la comunità, ma mancano previsioni che si possono ritenere normali in una normativa civile, penale e processuale, come la articolazione più specifica del diritto di famiglia o dei contratti, alcune importanti figure di reato e le relative pene, una soddisfacente guida ai processi. Rimane la sensazione, anche se nel testo manca una gerarchia di fonti, che, in questa prima fase della vita statutaria, la comunità regoli gli aspetti più urgenti e contingenti della legalità cittadina, ben sapendo – e la protezione vescovile deve essere, da questo punto di vista, una garanzia – che esiste una tradizione giuridica comune a cui è sempre possibile ricorrere<sup>27</sup>.

Anche la zona del Ponente ligure presenta, nella seconda metà del XIII secolo, una serie di statuti interessanti sia per le loro concordanze che per le diversità. Esistono differenze di situazione giuridica per i singoli territori, ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti omogeneità formale e sostanziale.

Il primo esempio è costituito dagli statuti, del 1277, di Terzorio e Cipressa, località sottoposte alla signoria ecclesiastica, costituiti da un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici

---

<sup>26</sup> ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina* cit.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

di uno statuto rurale: la peculiarità più interessante è che, per i reati più gravi, si mantiene una riserva di intervento giudiziale da parte del concedente<sup>28</sup>. Non molto difforni nei contenuti gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova<sup>29</sup>. Un inizio di elaborazione si ritrova negli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, con l'indicazione della intitolazione dei capitoli, mentre questa stessa caratteristica, unita ad una maggiore lunghezza e ricchezza di norme, si ritrova negli statuti di Apricale del 1267 e di Cosio del 1297<sup>30</sup>.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga, sede vescovile e città che divide con Savona il primato nella riviera occidentale<sup>31</sup>. La redazione a noi pervenuta è datata 1288, ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi sistematici e razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative<sup>32</sup>. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza comune che prevede un primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale e un'appendice relativa alle gabelle e alla loro vendita. Manca una parte di diritto mercantile, come a Genova, e le norme concernenti il commercio e i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordino sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Per le diverse edizioni si veda *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit.; P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901 (Legislazione medievale ligure, I); *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata*, Asti, per Magistrum Franciscum Silvam, MDXIX. Si veda anche J. COSTA RESTAGNO, *Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Legislazione* cit., pp. 39-54, e V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina* cit.

<sup>32</sup> *Id.*, *Gli statuti di Albenga* cit., p. 27.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 28.

Da questa analisi emerge, per la regione ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato e differenziato. Esiste una realtà rurale che, pur in situazioni politiche diverse, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti, finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza, sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti delle città più popolose e importanti politicamente e economicamente, ma anche per esse è necessario operare suddivisioni. Esiste una realtà come quella genovese che nella sistematica statutaria mostra notevole precocità e si segnala per dare spazio normativo alle proprie peculiarità economiche, isolando un libro per il diritto mercantile; più tardo è lo statuto di Albenga, ricco di norme ma con una sistematica più elementare; questo aspetto di riorganizzazione interna manca del tutto nello statuto di Sarzana, che solo per la sua estensione si differenzia dagli statuti rurali.

Se l'esperienza ligure può essere in qualche misura generalizzabile si può osservare che, prima di assumere l'organizzazione sistematica come elemento di classificazione di gruppi di statuti, è necessaria una divisione preventiva delle comunità secondo le rispettive caratteristiche politiche ed economiche. La differenziazione tra statuti rurali e cittadini, e tra statuti dati e autoprodotti, deve essere un criterio di accorpamento pregiudiziale rispetto a quello della complessità interna e della sistematica. L'esame dei contenuti degli statuti rurali mostra da una parte notevoli omogeneità di regolamentazione e dall'altra la presenza di normative specifiche. Sempre dal punto di vista dei contenuti, la tipologia socioeconomica della comunità sembra prevalere anche sul dato tecnico-giuridico di uno statuto autoprodotta o concesso da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati,

« lo statuto è il primo baluardo dell'autonomia. I rappresentanti del potere centrale non giurano tanto il rispetto dei *capitula* quando entrano in carica localmente ..., ma giurano sullo statuto e le sue modificazioni e sulla base di questi testi vengono poi sottoposti a giudizio a I termine dell'incarico, nel cosiddetto processo di sindacato »<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> M. ASCHERI, *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e società* cit., p. 60.

Se questo è l'aspetto politico rimane il problema tecnico della completezza dei singoli sistemi normativi comunali: un fine che le comunità non perseguono, rimanendo sempre presente il ricorso alla tradizione giuridica del diritto comune. Come osserva Ascheri, lo statuto vuole essere una

« norma eccezionale, che si è voluta a fini precisi, tutti da esaminare e identificare, e che è però essa stessa diritto comune rispetto alle varie realtà del mondo comunale o rispetto alle comunità del territorio se si tratta dello statuto della Dominante »<sup>35</sup>.

Vorrei concludere citando un passo di Nino Tamassia, uno storico del diritto vissuto all'inizio del secolo, che, con la sua ironia e la sua arguta prosa, può ancora insegnarci molto. Egli dice che

« Il secolo XIX ... ebbe ... veri sussulti di tenerezze per la legislazione statutaria. Molte egregie persone fecero bellissime raccolte di manoscritti e di edizioni rare pertinenti a tal materia; e furono così innamorate e gelose di codesti tesori da vietare perfino che uno del mestiere desse una sbirciatina a tanto ben di Dio. Ed è giusto, perché quando certi testi sono editi i manoscritti non contano più nulla. Un gravissimo Congresso storico fece voto che tutti gli Statuti italiani fossero stampati; un'insigne Accademia proponeva a pubblico concorso un tema semplicissimo e facilissimo: studiare l'origine e lo svolgimento della legislazione statutaria, in relazione con la storia politica delle città italiane. Tutte le volte che necessità di studi mi costringe a passare per qualche sala degli archivi italiani, penso alla chiarezza e all'amabile semplicità di quel tema, per il quale si richiedevano solo poche cose: l'operosità muratoriana e la longevità di Matusalem ». Oggi, egli continua, « V'ha ... fra gli studiosi una migliore e più savia compostezza, di fronte a codeste indagini, senza che ciò sia cagionato da freddezza e negligenza. In tutte le matasse c'è il bandolo. Ebbene: adesso si bada più a cercare il bandolo che a contare i fili della scompigliata matassa. Accanto al lavoro critico, la preparazione del materiale ha proceduto e procede di pari passo »<sup>36</sup>.

L'idea del professore padovano è che il bandolo risieda nella tradizione del diritto romano, ed io concordo che questo sia il bandolo, ma di una matassa di un coacervo che diverse ne mescola, e forse i bandoli da trovare sono più di uno. Penso, ad esempio, a quanto di nuovo e interessante sta emergendo negli studi della tradizione statutaria anche per l'età moderna<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 67.

<sup>36</sup> N. TAMASSIA, *Vecchio e nuovo negli statuti dei comuni italiani*, in *Scritti di storia giuridica*, II, Padova 1967 (rist. da « Atti e Memorie R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova », XXIII (1907), p. 521.

<sup>37</sup> Per una eccellente ricostruzione di una esperienza specifica si veda L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo del Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, specialmente p. 97 e sgg.

alle peculiarità dei comuni minori, che anch'io ho ricordato, agli statuti corporativi ed a quelli marittimi. Io infine sono meno pessimista per quello che riguarda programmi generali di reperimento e di pubblicazione: i mezzi di cui disponiamo ed una più marcata sensibilità verso la conoscenza di questi testi, a livello scientifico interdisciplinare, dovrebbero far riflettere se non sia opportuno moltiplicare e coordinare le iniziative già in atto. Occorre però fare anche un altro passo in avanti, nella direzione indicata dal Tamassia, ponendosi il problema dei contenuti giuridici, delle identità presenti nelle famiglie statutarie da cui deriverebbe una qual gerarchia di interventi e di priorità: sarebbe bello pubblicare tutto, ma forse, in campo statutario, potremmo cominciare a farlo meglio.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

 **Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo